

Lilla Susanna Coluccelli
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Via Torre Arsa, 26
71022 Ascoli Satriano (FG)
Tel. 0885 66 12 60

REVISORE UNICO COMUNE DI CELLAMARE (BA)

Documento n.27 Parere del 13/11/2025	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIARE N.41/2025 AVENTE AD OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa la costituzione di una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n.191, denominata "Acqua Comune", a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia.
---	---

L'anno 2025, il giorno 13 Novembre, la sottoscritta, Dott.ssa Lilla Susanna Coluccelli, Revisore Unico del Comune di Cellamare (BA) nominata con delibera consiliare n.36 del 05/09/2024, ha terminato l'esame della documentazione fornita dall'Ente relativamente alla proposta di delibera consiliare n.41/2025 c.a. avente ad oggetto:

-Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa la costituzione di una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n.191, denominata "Acqua Comune", a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia.

- VISTA la richiesta e l'obbligo di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 7) del D.Lgs. n. 267/2000 su quanto in oggetto;

-VISTO il riferimento a:

- D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 16 dedicato alla disciplina delle Società in house e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente, successivamente denominato “TUSP”;
- Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, la quale ha istituito l’Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, attribuendole tutte le funzioni e i compiti già assegnati all’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8, mediante le quali si affida all’Autorità Idrica il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

VISTA la scadenza della concessione per la gestione del servizio idrico integrato (SII) fissata al 31/12/2025 e presentatasi la necessità di mantenere e migliorare l’attuale livello di servizio evitando, per quanto possibile, le situazioni di criticità che potrebbero verificarsi nella delicata fase del passaggio di consegne da gestore uscente a gestore subentrante;

VISTA la Deliberazione Del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 68 del 20/06/2024 di “Avvio del procedimento inerente all’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato (“SII”) nell’Ambito Puglia, ai sensi dell’art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023”;

VISTO che per rendere compatibile l’AQP (società per azioni interamente pubblica, di proprietà della Regione Puglia) con il modello ‘in house’, è prevista la cessione del 20% delle azioni ai comuni della Regione, considerati come ATO, al fine di soddisfare i requisiti del controllo analogo e della partecipazione degli enti titolari del servizio;

CONSIDERATO che l'espressione in house providing (usata per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998) identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, che l'art. 113-bis del TUEL, al comma 2, prevede espressamente che “È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1” (istituzioni, aziende speciali, società a capitale interamente pubblico); l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.

CONSIDERATO che i due criteri principali dell'autoproduzione amministrativa sono:

- **"Controllo analogo"** (il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; inoltre le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante)
- **“Attività prevalente”** (la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano) In presenza di tali presupposti, si ritiene che l'Amministrazione possa procedere all'affidamento diretto a favore dell'operatore controllato senza ricorrere alla gara.

POICHÉ, a norma del TUSPL del 23/12/2022 di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” art. 10, comma 1, il servizio idrico integrato rientra fra i servizi locali di rilevanza economica, essendo un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e comunque di natura economica poiché erogato dietro corrispettivo tariffario;

CONSIDERATO che

-l'AIP, con deliberazione n.68/2024, ha avviato per tempo il processo amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII dell'Ambito Puglia;

-il Comune di Cellamare ha ritenuto necessario porre in atto la costituzione della cosiddetta ‘società veicolo’ a cui conferire, nei tempi previsti dalla Legge Regionale 14/2024, le azioni di AQP che saranno trasferite a titolo gratuito a favore di questo ente locale dalla Regione Puglia, al fine di addeire agli incentivi di cui alla suddetta legge regionale e conformarsi così agli indirizzi di cui alla delibere n. 68 e n. 111 dell'Autorità Idrica Pugliese, relativi all'affidamento del servizio idrico con la modalità dell'affidamento *in house providing* a soggetto giuridico le cui caratteristiche risultino

conformi alle previsioni normative europee e nazionali in tema di soggetto affidatario di servizio pubblico;

-le quote spettanti al Comune di Cellamare saranno pari allo 0.027% del capitale sociale dell'AQP SpA;

-il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP;

-che la quota che viene trasferita al Comune di Cellamare è pari a n. 2.160 azioni, corrispondenti ad un valore nominale di € 11.145,60;

-la scelta di costituire la società veicolo non comporta per il Comune oneri finanziari, ad eccezione dell'iniziale apporto in denaro necessario per sottoscrivere la quota iniziale del capitale sociale, pari a € 50.000,00, che sarà ripartita pro-quota tra i soci pubblici costituenti;

VERIFICATO CHE:

- Le motivazioni della scelta della modalità 'in house' sono analiticamente descritte nella "Relazione istruttoria in merito alla scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato nell'Ambito Puglia" prodotta da AIP, al paragrafo D2.5 – "Confronto tra le differenti forme di affidamento" – dove vengono esaminati i pregi e gli svantaggi della scelta operata in favore del modello societario 'in house' in maniera comparativa rispetto al modello a società privata e a società mista, con netto punteggio a favore della modalità 'in house';

- La Deliberazione 111/2024 di AIP è corredata da un'approfondita Relazione tecnica e da un Piano economico finanziario ventennale (2026/2045), pari alla durata dell'affidamento, come indicato dalla normativa richiamata, la quale prevede, fra l'altro che:

- le spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità, sono stimate pari a circa € 450.000 (ridotte alla metà per il primo anno), indicizzate sulla base dell'inflazione per ciascuna annualità del piano finanziario, riconducibili principalmente a:

- **Costo organi statutari:** importo stimato in €135.000 annui, ridotti alla metà per il primo anno;
- **Costo del personale:** stimati in circa € 270.000 annui, ridotti alla metà per il primo anno, derivanti dall'ipotesi di utilizzo di una struttura organizzativa composta da un Direttore Generale e n. 3 risorse, di cui un responsabile amministrativo, un responsabile anticorruzione in part-time ed un responsabile tecnico;
- **Spese generali e amministrative:** per un ammontare iniziale complessivo pari a circa € 43.000 a copertura dei costi di funzionamento, utenze varie, *service* paghe e contabilità, *software*, consulenze e altre spese minori;

-la copertura delle spese di funzionamento sarà garantita per il primo anno di esercizio attraverso un contributo straordinario di € 300.000 corrisposto dalla Regione come da LR 28 marzo 2024, n. 14 e per i successivi anni attraverso la distribuzione degli utili di AQP di spettanza della società veicolo;

-è prevista la totale copertura dei costi di funzionamento della società veicolo programmati nel Piano Economico Finanziario allegato alla proposta di delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso specifica distribuzione degli utili emergenti dal bilancio di Acquedotto Pugliese S.p.A., così come indicato all'art. 32, lettera c) dello statuto di quest'ultima;

-non potrà essere posto a carico dei Comuni soci l'onere, integrale o parziale, delle spese di funzionamento della società veicolo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse indicate all'art. 32, lettera c) dello statuto di quest'ultima;

-Il PEF 2025 allegato alla delibera AIP n.52/2025 riporta le proiezioni ventennali che prevedono valori sostenibili del risultato economico e del saldo di tesoreria;

-Il sistema tariffario prescelto prevede l' utilizzo di parametri sempre minimi a cui conformare le tariffe da applicare;

-Il Pef citato garantisce i requisiti dell'*economicità* che prevede l'equilibrio fra la situazione economica gestionale e finanziaria, dell'*efficienza* garantita dagli standard di qualità del servizio, e dell'*efficacia* perseguita attraverso la realizzazione delle opere ed interventi previsti nel Piano d'ambito;

VISTI:

- lo schema dell'atto costitutivo della società veicolo, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

-lo schema di statuto della società veicolo allegato in atti, contenente l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione prescelto, gli organi e gli altri elementi richiesti dalla legge;

-il calcolo del valore delle quote da attribuire alla società veicolo, posto che il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da n. 8.020.460 azioni del valore di € 5,16 ciascuna;

- la quota trasferita al Comune di Cellamare, pari a n. 2.160 azioni del valore nominale corrispondente ad € 11.145,60;

CONSIDERATA la volontà del Comune di Cellamare di procedere alla costituzione - con i Comuni di Crispiano, Mesagne, Minervino Murge e San Marco in Lamis - della "società veicolo" denominata " *Acqua Comune*", con sede in Bari, acquisendo la quota di capitale sociale pari a € 10.000,00 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14

del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale;

VISTA

° l'autorizzazione che il Comune intende conferire al Responsabile del Settore finanziario a sottoscrivere la quota di capitale sociale di propria pertinenza, mediante il versamento di €10.000,00 a valere sul capitolo 4486 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

° raccomandando all'Ente di attivarsi alla predisposizione degli opportuni strumenti informatici e tecnici, al fine di poter condurre un controllo analogo effettivo e non solo teorico,

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione consiliare n.41 del 15/10/2025 inerente l'oggetto indicato in epigrafe.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Lilla Susanna Coluccelli